



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

ORDINANZA N. 02/2017

Il Capo del Circondario Marittimo di Soverato:

- VISTA:** la “Convenzione sul Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare” (COLREG 72), ratificata con la Legge n. 1085 del 27.12.1977;
- VISTA:** la Circolare Titolo “Polizia e Sicurezza dei Porti – Vigilanza Costiera”, Serie II n° 23 in data 23.06.1994;
- VISTO:** il dispaccio n° 83/051908/II in data 24.10.1996 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA:** la Carta Nautica n. 24 edita dall’Istituto Idrografico della Marina Militare (Mare Ionio - da Roccella Ionica a Capo Rizzuto), ove sono riportati i punti di ancoraggio in prossimità dei porti di Catanzaro e di Badolato, ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario;
- VISTO:** il Portolano vol. P5 edito dall’Istituto Idrografico della Marina Militare, ove sono illustrati i porti di Badolato (Porto turistico “Le Bocche di Gallipari” – pag. 192) e di Catanzaro (Porto di “Casciolino” – pag. 196);
- RILEVATO CHE:** sulla documentazione nautica sopra menzionata, in prossimità dei porti di Catanzaro e di Badolato, sono riportati due punti di ancoraggio;
- RITENUTO:** necessario ed opportuno disciplinare l’ancoraggio, la sosta ed i movimenti delle unità mercantili in attesa di operazioni commerciali e da per i porti di Catanzaro e Badolato, sorgitori privi del servizio di pilotaggio;
- RITENUTO:** necessario adottare le misure idonee per prevenire il verificarsi di sinistri marittimi e/o per garantire la salvaguardia dell’eco-sistema marino;
- VISTI:** gli artt. 2, 16, 17, 30, 50, 62, 79 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione:

ORDINA

Articolo 1

(Zone di ancoraggio)

Nel tratto di mare ricadente nella giurisdizione di questo Circondario, in prossimità dei porti di Catanzaro e di Badolato, sono individuati i punti di fonda di seguito riportati e rappresentati nello stralcio planimetrico (***allegato alla presente Ordinanza***):

- “**ALFA**” – Coordinate geografiche: Lat. 38°49.1’N Long. 016°38’E (Roma 1940);
- “**BRAVO**” – Coordinate geografiche: Lat. 38°34,4’N Long. 016°35,8’E (Roma 1940).

Nel tratto di mare in parola, previa autorizzazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, da richiedersi a mezzo radio VHF (canale 16), sono consentiti l’ancoraggio e la sosta delle unità mercantili, eccettuate quelle che trasportano merci pericolose, ovvero di unità navali in caso di avverse condizioni meteorologiche, per causa di forza maggiore, in stato di necessità ovvero per eseguire un ordine dell’autorità.

Articolo 2

(Modalità di accesso e sosta presso le zone di ancoraggio)

È fatto obbligo alle navi che sostano nelle rade dei porti di Catanzaro e di Badolato di ancorarsi esclusivamente nei punti indicati dalle coordinate geografiche riportate all’articolo 1.

Diverse esigenze operative degli ancoraggi ed eventuali deroghe saranno valutate ed autorizzate di volta in volta dall’Autorità Marittima. In ogni caso, l’utilizzo dei punti di fonda è subordinato alle valutazioni dei Comandanti delle navi in funzione delle condizioni meteo marine in zona e alle dimensioni ed assetto delle navi.

I Comandanti delle unità dirette alle zone di ancoraggio in parola devono contattare a mezzo radio VHF (canale 16), con congruo anticipo, l’Autorità Marittima locale, al fine di ottenere l’autorizzazione all’ancoraggio nelle posizioni di cui sopra.

Il punto di fonda, una volta raggiunto, deve essere obbligatoriamente comunicato a da parte dei Comandanti delle navi, a mezzo radio VHF (canale 16), alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, unitamente alle seguenti informazioni:

- l’ora di arrivo;
- il nome della nave;
- la bandiera (nazionalità);
- numero I.M.O.;
- la provenienza;
- la destinazione.

Analoga comunicazione deve essere effettuata alla partenza.

Articolo 3

(Prescrizioni generali)

In presenza di navi all'ancora:

- › il transito nella zona di ancoraggio è consentito usando la massima prudenza, tenendo una distanza di sicurezza e rispettando le precedenza e le regole vigenti in materia di sicurezza degli abbordi in mare (COLREG 72);
- › nell'area delimitata da una circonferenza di raggio 0,4 miglia, avente il centro nei punti di coordinate di cui all'articolo 1, è vietata qualsiasi attività di pesca (sia professionale che sportiva), i mestieri affini di superficie e subacquei, la balneazione, nonché l'esercizio di ogni genere di attività che sia di intralcio alle operazioni di ancoraggio.

Durante la sosta, le navi alla fonda nel tratto di mare indicato all'articolo 1 dovranno:

- › effettuare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF ed informare l'Autorità Marittima in merito a qualsiasi evento che dovesse verificarsi e che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire un pericolo per l'ambiente marino;
- › controllare costantemente la propria posizione e comunicarla a richiesta alla Sala Operativa di questo Ufficio;
- › mantenere un regolare turno di guardia in plancia H24 e mantenere operativi tutti i sistemi di sicurezza nave ed antinquinamento, anche al fine di assicurare una rapida manovra dell'unità, qualora necessario, ovvero su richiesta dell'Autorità Marittima.
- › mantenere l'apparato di propulsore principale in condizioni di "pronta manovra" (*stand by*).

Articolo 4

(Entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data odierna ed abroga ogni altra pregressa disposizione dell'Autorità Marittima con essa incompatibile.

Articolo 5

(Disposizioni finali e sanzioni)

I trasgressori delle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli articoli 1174 e 1231 del Codice della navigazione, nonché dall'articolo 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora si configuri l'illecito amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio e con la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.soverato.guardiacostiera.it/soverato nonché tramite i locali organi di informazione.

Soverato, lì 08 marzo 2017

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Claudia PALUSCI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

ALLEGATO 1
ORD. 02/2017



PUNTO DI FONDA ALFA
Lat: 38°49.1' N;
Long: 016° 38' E.



PUNTO DI FONDA BRAVO
Lat: 38° 34.4' N;
Long: 016° 35.8' E.

